



COMUNE DI VODO DI CADORE

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO INTEGRATO “PAPA LUCIANI” DI SAN VITO DI CADORE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 26.09.2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28.11.2014

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

Articolo 4 – Requisiti

Articolo 5 – Importo del contributo

Articolo 6 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Articolo 7 – Liquidazione del contributo

Articolo 8 – Cumulabilità

Articolo 9 – Verifiche

Articolo 10 - Clausola di salvaguardia

Articolo 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi una tantum per la frequenza dei bambini all'asilo nido integrato "Papa Luciani" di San Vito di Cadore, per il periodo di frequenza dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;

b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;

c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;

d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

3. La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Art. 4 – Requisiti

1. Il contributo è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione dell'iscrizione del figlio all'asilo nido integrato "Papa Luciani" di San Vito di Cadore, con riferimento al periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015.

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare contemporaneamente, alla data di presentazione della domanda, le seguenti condizioni:

a) Essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale.

b) Essere residente da almeno 1 (un) anno nel territorio del Comune di Vodo di Cadore al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Ai genitori dei figli frequentanti l'ultimo anno dell'asilo nido integrato "Papa Luciani" il contributo spetta solo se sia stata richiesta la preiscrizione al primo anno della Scuola materna "S. Lucia" di Vodo di Cadore.

Art. 5 - Importo del contributo

1. Il contributo mensile è pari ad Euro 100,00.- a bambino.

2. Il contributo per ogni ulteriore figlio frequentante l'asilo nido integrato "Papa Luciani" sarà riproporzionato nella medesima misura delle eventuali tariffe agevolate definite dall'asilo nido stesso.

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere

complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione (in particolare l'attestato di iscrizione all'asilo nido), indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico.

2. La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di giorni 30 dall'iscrizione all'asilo nido integrato. In caso di avvenuta iscrizione all'entrata in vigore del presente Regolamento, il termine di giorni 30 decorre da tale ultima data.

3. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti, ai sensi dell'articolo 3, e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 7 – Liquidazione del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento è liquidato, previa ammissibilità della domanda determinata con atto del Responsabile dell'area amministrativa, entro il 30 giugno di ogni anno in seguito alla presentazione da parte degli aventi diritto della seguente documentazione:

- attestato di frequenza all'asilo nido integrato;
- dimostrazione di pagamento delle rette;
- per i genitori dei figli frequentanti l'ultimo anno dell'asilo nido integrato: domanda di preiscrizione al primo anno della Scuola materna "S. Lucia" di Vodo di Cadore ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. Il contributo di cui all'art. 5 del presente regolamento sarà commisurato e liquidato sulla base dei mesi di effettivo pagamento della retta, come risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente.

Art. 8 - Cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla genitorialità, esclusi eventuali specifici contributi ottenuti da altri Comuni per la frequenza all'asilo nido integrato.

Art. 9 – Verifiche

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia.

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, con semplice deliberazione di Giunta comunale potrà sospendere l'accettazione di nuove domande o rivedere l'importo del beneficio.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.